

ATTENZIONE:

gli **articoli** di questo numero della rivista sono consultabili solo dagli **abbonati registrati**

Tramite il *link* sottostante potrai scaricare e compilare la cedola per l'abbonamento a “Finanza & Fisco” o il suo rinnovo

[\(https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/\)](https://www.finanzaefisco.com/abbonamenti/)

Gli approfondimenti

Eliminazione passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi e assoggettamento a imposizione della sopravvenienza attiva

di Marco Orlandi

Il rapporto tra tributario e penal-tributario ha importanti punti di contatto: aspetti di riflessione

di Alvise Bullo, Elena De Campo e Fabio Gasparini

Giurisprudenza

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni tributarie

Cedolare secca sugli affitti - Contratto concluso dal conduttore nell'esercizio della sua attività professionale

Canoni derivanti dalla locazione di un immobile ad uso abitativo. Cedolare secca applicabile anche quando il conduttore è una società

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024: «CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI - IMPOSTA DI REGISTRO - Locazioni o affitti e contratti assimilati - Redditi da locazione - Regime della cedolare secca - Opzione del locatore - Contratto concluso dal conduttore nell'esercizio della sua attività professionale - Nella Specie, immobile ad uso abitativo, sito in Milano, destinato al legale rappresentante della società (parte conduttrice del contratto di locazione) - Esclusione -

Insussistenza - Fondamento - Principio di diritto - Art. 3, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23»

Diritto di detrazione IVA - Prospettività e potenzialità

IVA su anticipi in sede di preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio classificato catastalmente come abitazione. Il requisito della “prospettività” salva la detrazione

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 15617 del 4 giugno 2024: *«IVA (Imposta sul valore aggiunto) - Detrazione dell'IVA, da parte di professionista, indicata su fatture emesse per anticipi su un preliminare di vendita di un immobile da destinare ad uso ufficio (studio legale) censito in catasto alla categoria abitativo [nella specie, signorile (A/1)] - Condizioni - Rilevanza non della categoria catastale, bensì dell'effettiva destinazione dell'immobile anche in funzione programmatica - Necessità della verifica dell'intenzione ad uso ufficio (anche tenendo conto di una valutazione meramente prospettica) del soggetto passivo di destinare all'attività professionale/d'impresa dell'immobile oggetto del preliminare»*

Termine per la proposizione del ricorso avverso l'atto

impositivo

Eventi “interruttivi” e ricorso: al termine di proroga semestrale di impugnazione va sommato quello per fare istanza di accertamento con adesione

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 17328 del 24 giugno 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Procedimento - Termine per la proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo - Eventi interruttivi -Venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall’ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza - Proroga semestrale ex art. 40, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992 per la proposizione del ricorso - Decorrenza - Pendenza di ulteriori termini -Sommatória con la sospensione relativa alla procedura di accertamento con adesione - Sussistenza - Fattispecie (dichiarazione di fallimento) - Artt. 21 e 40, commi 1 e 4, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546»

Plusvalenze immobiliari - Cessione infraquinquennale di immobile

(Ri)vendita infraquinquennale di un immobile classificato ad uso ufficio utilizzato per la maggior parte del periodo come effettiva abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. Esclusa la tassazione dell'eventuale plusvalenza

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 17528 del 25 giugno 2024:

«IRPEF (Imposta sul reddito delle persone fisiche) – Redditi diversi – Plusvalenze immobiliari – Cessione infraquinquennale di immobile – Plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà, iscritto in catasto in categoria A/10 (uso ufficio) – Definizione del concetto di «abitazione principale» utilizzato dall'art. 67, comma 1, lett. b), del TUIR – Rilievo della oggettiva destinazione abitativa di fatto impressa all'immobile – Onere della prova – Spettanza al contribuente – Periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione – Tassazione della plusvalenza – Esclusione -Condizioni – Fondamento – Artt. 67, comma 1, lett. b) e 68, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR)»

Giudizio civile e penale - Rapporto

L'efficacia della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio tributario ex art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 si applica anche ai procedimenti instaurati prima del 29 giugno 2024, a condizione che siano ancora pendenti

Corte Suprema di Cassazione - Sezione V Civile Tributaria - Ordinanza n. 23570 del 3 settembre 2024: *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - GIUDIZIO CIVILE E PENALE - Rapporto - Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione - Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. - Deposito con memoria difensiva di attestazione di passaggio in giudicato di assoluzione perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p. - Giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria - Automatica efficacia di giudicato - Ius superveniens - Applicabilità - Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. 14/06/2024, n. 87»*

Prassi (con appendice normativa)

Agenzia delle entrate

Speciale - Concordato preventivo biennale

Le linee guida sul Concordato preventivo biennale

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 E del 17 settembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) - Condizioni per l’adesione - Cause di cessazione e decadenza - Effetti derivanti dalla adesione - Determinazione degli acconti - Modalità di adesione alla proposta di concordato - Attività di controllo - Oneri dichiarativi - Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 - Risposte ai quesiti - [Artt. 6 a 37, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13, come modificati dall’art. 4, del D.Lgs. 05/08/2024, n. 108](#) - D.M. del 14 giugno 2024 - [D.M. del 15 luglio 2024](#)»

I codici tributo per il versamento delle maggiorazioni degli acconti e della sostitutiva sul reddito eccedente

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 48 E del 19 settembre 2024: «RISCOSSIONE - CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) - Acconto per il primo anno di applicazione del concordato - Nuovo sistema (facoltativo) di tassazione sostitutiva del maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel periodo antecedente - Istituzione codici tributo - [Artt. 20, 20-bis, 31 e 31-bis, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13](#)»

Il D.M. “CPB forfetari” di approvazione della metodologia di calcolo della proposta (p.i. 2024) e delle fattispecie sintomatiche della presenza di circostanze eccezionali

Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario»

Il testo del Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 5 agosto 2024, n. 108, coordinato con le norme richiamate

Titolo II - Disciplina del concordato preventivo biennale

- **Capo I**, articoli da 6 a 9: disposizioni generali;
- **Capo II**, articoli da 10 a 22: **disposizioni relative ai contribuenti per i quali si applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale;**
- **Capo III**, articoli da 23 a 33: **disposizioni relative ai contribuenti che aderiscono al regime forfetario;**
- **Capo IV**, articoli da 34 a 37: disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.

Avvertenze – Le informazioni e i materiali pubblicati sul sito sono curati al meglio al fine di renderli il più possibile esenti da errori. Tuttavia

errori, inesattezze ed omissioni sono sempre possibili. Si declina, pertanto, qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.

29



Finanza & Fisco

Direttore Eugenio Pompei

Settimanale tecnico di informazione e documentazione tributaria

Vi segnaliamo:

Dal Decreto *Omnibus* “incentivi” per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb)

Le cessioni di beni intracomunitarie non imponibili alla prova della fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato — *Cass. - Sez. V - Ordinanza n. 23295/2024*

LEGISLAZIONE:

• **Processi verbali redatti dalla Agenzia delle entrate. Le modalità operative per la firma digitale. Regole anche per la “mista” e per le ipotesi di rifiuto di sottoscrizione da parte del contribuente — *Provvedimento del 30 settembre 2024, prot. n. 372380/2024***

GIURISPRUDENZA:

• **Un recente intervento sull’(impossibilità dell’) ammortamento di beni non di proprietà e sulla disciplina fiscale dei contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto — *Cass. - Sez. V - Sentenza n. 22139/2024***

PLUSVALENZE IMMOBILIARI DA *SUPERBONUS*

Indicazioni operative sulla disciplina delle nuove fattispecie di plusvalenze da *Superbonus* alla luce della Circolare n. 13 del 13/06/2024 — *Studio n. 90-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato*

**DEFINITI I CONTENUTI E IL MODELLO DI DELEGA UNICA PER L'UTILIZZO DEI SERVIZI *ON-LINE* DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DELL'AGENZIA ENTRATE-RISCOSSIONE
PROVVEDIMENTO DEL 2 OTTOBRE 2024, PROT. N. 375356/2024**

Anno **XXXVIII****29****2024**

riservato agli abbonati

www.finanzaefisco.com

Novità, documentazione, anteprime e raccolta numeri arretrati

[2024IN EVIDENZASOMMARI](#)

[SOMMARIO - Finanza & Fisco n. 29 del 2024](#)

In questo numero: - Commenti - Dal Decreto Omnibus "incentivi" per aderire al Concordato preventivo biennale (Cpb) di Eugenio Grimaldi ...

[Leggi Tutto](#)

2-10-2024

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 231

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2024, n. 139.

Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l'articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell'imposta di bollo;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 2024;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 luglio 2024;

a) ovunque ricorrono, le parole: «ufficio del registro» e «uffici del registro» sono sostituite dalle seguenti: «ufficio dell'Agenzia delle entrate» e «uffici dell'Agenzia delle entrate», le parole: «Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro della cultura», le parole: «Ministero per i beni e le attività culturali» e «amministrazione per i beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della cultura», le parole: «Commissione tributaria» sono sostituite dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria» e le parole: «Ministro delle finanze» e «Ministero delle finanze» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e «Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito, compresi i trasferimenti derivanti da *trust* e da altri vincoli di destinazione.»;

2) al comma 4, le parole: «di cui agli articoli 742 e 783 del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 742, 770, secondo comma, e 783 del codice civile»;

c) all'articolo 2:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Per i *trust* e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.»;

2) al comma 3, dopo le parole: «del comma 2», sono inserite le seguenti: «e del comma 2-*bis*.»;

[2024Fiscalità indiretta dei trustIMPOSTA DI REGISTROIMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONIIN EVIDENZARIFORMA FISCALESERVIZI DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATESUCCESSIONI E DONAZIONI](#)

[Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA – D.Lgs. 18/09/2024, n. 139](#)

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024 n. 182, il Decreto Legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante: ...

[**Leggi Tutto**](#)



[2024CNDCECCONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE \(CPB\)CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILIIN EVIDENZA](#)

[Commercialisti. Prorogare i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale](#)

Il presidente de Nuccio in una lettera al Ministro Giorgetti, al Viceministro Leo e al direttore Ruffini: "Il differimento trova ...

[**Leggi Tutto**](#)

CIRCOLARE N. 19 /E



Direzione Centrale Coordinamento Normativo

Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 10 ottobre 2024

Roma, 10/10/2024

OGGETTO: *Articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143 – Disposizioni in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti*

[2024IN EVIDENZALAVORO](#)

[Bonus Natale per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 28mila euro. Le istruzioni ai sostituti d’imposta che erogano l’indennità prevista per il 2024 dal D.L. Omnibus](#)

Pronte le indicazioni dell’Agenzia sul “Bonus Natale”, l’indennità prevista per quest’anno dal D.L. Omnibus (D.L. n. 113/2024) a favore dei ...

[Leggi Tutto](#)

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 186 del 9 agosto 2024), coordinato con la legge di conversione 7 ottobre 2024, n. 143 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 1.

Disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica


1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. *La comunicazione integrativa di cui al primo periodo, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista*

[2024CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE \(CPB\)IN EVIDENZA](#)

[Il D.L. Omnibus “convertito” è stato pubblicato in Gazzetta](#)

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, ...

[Leggi Tutto](#)



agenziaentrata.gov.it/portale/web/guest/risposte-domande-frequenti-cpb-isa

Ti trovi in: [Home](#) / [Schede informative e servizi](#) / [Brevoluzioni](#) / [Concordato Preventivo Biennale \(CPB\) – Contribuenti ISA](#) / Risposte domande frequenti

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – CONTRIBUENTI ISA

INFORMAZIONI

- Che cos'è
- Calcolo della proposta di Concordato e Adesione
- Requisiti
- Oggetto del Concordato
- Effetti del Concordato
- Cessazione e decadenza del Concordato
- Modello e istruzioni
- Commissione di esperti
- Risposte domande frequenti**
- Normativa e prassi
- Protezione dei dati personali

Risposte domande frequenti

Calcolo degli acconti e imposta sostitutiva (Rif. Artt. 20 e 20-bis del Decreto CPB)

Faq del 8 ottobre 2024 - Si chiede di sapere se, nell'ipotesi in cui il contribuente non abbia dovuto effettuare versamenti per imposta relativa al periodo d'imposta precedente quello cui si riferisce la proposta concordataria sia comunque tenuto ad effettuare il versamento della maggiorazione prevista dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024 (di seguito, decreto CPB).

In via preliminare, si ricorda che l'articolo 20, comma 2, prevede che "per il primo periodo d'imposta di adesione al concordato:

- a) se l'acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16;
- b) se l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3 per cento della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dall'articolo 17.

Ciò posto, considerato il tenore letterale della richiamata previsione, in base alla quale la maggiorazione è dovuta sulla "differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16", si conferma che nel caso prospettato il contribuente è tenuto a versare a titolo di acconto la maggiorazione come sopra determinata.

Faq del 8 ottobre 2024 - L'articolo 20-bis del decreto CPB prevede che "per i periodi d'imposta oggetto del concordato, i contribuenti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia delle entrate possono assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese". Si chiede se l'esercizio di tale opzione possa essere effettuato solo per uno dei due periodi d'imposta oggetto di CPB.

[2024CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE \(CPB\)IN EVIDENZA](#)

[Concordato preventivo biennale. Diffuse le prime faq](#)

Tredici faq forniscono indicazioni su modalità di calcolo, ipotesi di esclusione e casi specifici di applicazione del Concordato preventivo biennale ...

[Leggi Tutto](#)